



Tribunale di Rovigo

Il Giudice dott.ssa Elisa Romagnoli,
ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 14-*quinquies* L. 3/2012

Premesso che in data 23.12.2020 LOREGGIA MICHELE (C.F. LRG MHL 77B23 A059G), nato a Adria (RO) il 23.02.1977, ed ivi residente in Via Emanuele Filiberto n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Micucci, ha depositato ricorso ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n. 3/2012, corredato dalla relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni dell'organismo di composizione della crisi Dr.ssa Valeria Ganzaroli;

viste le integrazioni depositate in data 4.02.2021 e 12.03.2021;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito, essendo l'istante residente ad Adria;

considerato che dal ricorso e dalla relazione dell'OCC emerge lo stato di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n. 3/2012 ovvero una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;

rilevato che le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi al fallimento dell'impresa Loreggia Impianti s.n.c. di Loreggia Michele e Tomas, dichiarato con sentenza n. 382009 del Tribunale di Rovigo, procedura chiusa con decreto del 18.09.2017;

considerato che il riparto finale eseguito nella predetta procedura non ha consentito il soddisfacimento integrale dei creditori concorsuali (6,8919% quanto ai creditori chirografari), residuando complessivi € 2.733.066,20;

considerato che ai predetti debiti concorsuali devono aggiungersi ulteriori debiti *medio tempore* maturati (debiti verso finanziarie e Agenzia delle Entrate - Riscossione) così per complessivi euro 2.760.803,39;

considerato che l'attivo messo a disposizione dal ricorrente è composto unicamente dai redditi percepiti quale lavoratore dipendente, pari ad € 2.000,00/2.300,00 mensili;

considerato che la preesistenza della procedura concorsuale fallimentare non costituisce, a parere di questo giudice, condizione di inammissibilità ex art. 7, comma 2 lett. a), in quanto il ricorrente, con la chiusura del fallimento, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della L. 3/2012;

considerato che la chiusura in pendenza di giudizi ex art. 118 co. 3 terza parte L.F. determina il mantenimento della legittimazione processuale del curatore con esclusivo riferimento ai giudizi pendenti, sicché le sopravvenienze attive ad essi non ricollegabili non determinano l'apprensione delle stesse all'attivo fallimentare;

considerato infatti che il tema delle sopravvenienze attive è disciplinato all'art. 121 L.F., che prevede la possibilità di ri-aprire un fallimento chiuso entro cinque anni dalla chiusura, effettuata nelle ipotesi di cui all'art. 118 n. 3 e n. 4 L.F., su istanza del debitore o di qualsiasi creditore, allorquando sussistano attività tali da rendere utile la riapertura;

considerato che, nel caso in esame, difetta da un lato, in capo al giudice, la possibilità di disporre la riapertura del fallimento n. 38/2009 ex art. 121 L.F. *ex officio*, dall'altro, considerate le sopravvenienze attive messe a disposizione dal ricorrente, risibili in raffronto all'ammontare dell'indebitamento complessivo, non appare nemmeno sussistere il requisito oggettivo di cui alla norma citata;

considerato che non sussistono nemmeno le altre condizioni di inammissibilità previste all'art. 7 sub b) e c) poiché il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al summenzionato capo della L. 3/2012, né di conseguenza ha subito i provvedimenti di cui alla lett. c) della predetta norma;

d) rilevato che il ricorrente ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, come attestato dall'O.C.C., che ne ha altresì evidenziato l'attendibilità (cfr. relazione in atti);

verificato che il professionista delegato ha accertato che il complessivo ammontare dei debiti è pari ad € 2.760.803,69, somma alla quale devono aggiungersi i costi della procedura in prededuzione;

dato atto che l'attivo è composto unicamente da crediti derivanti dall'attività lavorativa del ricorrente, che ammontano ad euro 31.408,00 annui, al netto delle imposte (cfr. parere O.C.C. depositato in data 4.02.2021);

considerato che il nucleo familiare del ricorrente comprende anche la moglie, le due figlie minori, e che pertanto parte dello stipendio percepito dal Loreggia è destinato al mantenimento proprio e del nucleo familiare;

considerato che l'art. 14 *quaterdecies* (L. 176/2020 del 18.12.2020) indica un parametro preciso per la determinazione delle somme destinate al mantenimento del debitore e della sua famiglia, *"pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"*;

considerato che la scrivente, con decreto dell'1.03.2021 comunicato al ricorrente e all'O.C.C. nominato, ha chiesto a quest'ultimo di quantificare le somme destinate al mantenimento del debitore e della sua famiglia nei termini predetti;

tenuto pertanto conto dell'integrazione depositata in data 12.03.2021, nella quale l'O.C.C. ha determinato la somma necessaria al mantenimento del Loreggia e del suo nucleo familiare in euro 28.721,48 (euro 2.393,46 mensili);

considerato che residuano pertanto euro 2.686,52 (31.408,00 - 28.721,48) annui da destinare al soddisfacimento dei creditori, pari ad euro 10.746,08 in quattro anni;

osservato d'altra parte che la possibilità di ricorrere all'istituto della liquidazione anche in assenza di beni mobili o immobili è ormai ammessa dalla giurisprudenza di merito (cfr. *ex multis* Tribunale di Pordenone, in composizione collegiale, 14.03.2019);

visto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012

P.Q.M.

1. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di LOREGGIA MICHELE;
2. **NOMINA** Liquidatore, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* e ss. L. 3/2012, la Dr. Valeria Ganzaroli e dispone che il Liquidatore accenda un conto ove vengano depositate le somme incassate dall'istante a qualsiasi altro titolo per tutta la durata della procedura;
3. **DISPONE** che, sino alla chiusura della procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

4. **STABILISCE**, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2, lett. C) L. 3/12, la pubblicazione del decreto, per una sola volta, per estratto sul quotidiano "Il Gazzettino di Rovigo" e nel sito "www.fallimentirovigo.com";
5. **ORDINA** la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore su eventuali beni immobili e mobili registrati intestati alla ricorrente;
6. **ORDINA** a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. **FISSA** - per tutta la durata della procedura - ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 6 lett. B) (salvo modificazione degli obblighi alimentari o di mantenimento) il limite di quanto occorre al ricorrente per il mantenimento dei propri bisogni in € 2.393,46 mensili (sicché il residuo importo derivante dalla attività lavorativa del ricorrente dovrà essere messo a disposizione della procedura per tutta la sua durata);
8. **SUBORDINA** l'efficacia del presente decreto al versamento da parte dell'istante nel conto corrente di cui al punto 2) di un fondo spese di € 800,00;

Si precisa che tale decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Si avvisa che, ai sensi degli artt. 14-*quinquies* commi 1 e 10 comma 6 L. 3/2012, trovano applicazione gli artt. 737 ss. c.p.c. e, di conseguenza, avverso tale decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Rovigo, 7.05.2021

Il Giudice

Dr.ssa Elisa Romagnoli